



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto di Viareggio**

**SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**

(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: [cpviareggio@mit.gov.it](mailto:cpviareggio@mit.gov.it) – Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/viareggi](http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggi))

**Ordinanza N° \_\_04\_\_ /2017**

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

**VISTI** i rapporti di servizio in data 13.01.2017 e 15.01.2017 redatti dal personale dipendente relativi al distacco in due separati tronconi del pontile galleggiante n. 9 e della rottura degli ancoraggi del pontile n. 8 dell'Approdo Turistico LA MADONNINA sito in Avamporto del porto di Viareggio potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

**VISTA** la diffida effettuata con nota in data 13.01.2017 prot. N. 573 al Liquidatore della soc. Viareggio Porto Spa con la quale vengono disposte immediate misure di sicurezza al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e per motivi di sicurezza della navigazione;

**CONSIDERATO** che l'ormeggio presso i pontili n. 8 lato mare e n. 9 su entrambi i lati dell'Approdo turistico LA MADONNINA da parte di unità da diporto potrebbe costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del porto di Viareggio" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n°1/88 in data 01/01/1988;

**CONSIDERATO:** che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

**RITENUTO:** necessario ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdire l'accosto ai pontili n. 8 esterno e n. 9 su entrambi i lati dell'Approdo Turistico LA MADONNINA fino al termine dei lavori di riparazione;

**VISTO** gli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, l'art 59 del Regolamento di Esecuzione nonché, l'art. 104, comma 1, lett. V), del D. Lgs n. 112/1998;

**ORDINA**

**Art. 1** A partire dalla data odierna è fatto divieto di accostare o ormeggiare sul lato esterno del pontile galleggiante n. 8 (lato mare) e su entrambi i lati del pontile n. 9 dell'Approdo Turistico LA MADONNINA gestito dalla Società Viareggio Porto.

**Art. 2** È fatto obbligo al soggetto gestore di installare, in prossimità dei citati pontili galleggiante n. 8 e 9, idonea segnaletica monitoria diurna e notturna (come ad esempio cartelli, nastro bicolore, luci lampeggianti notturne) al fine di rendere visibile l'interdizione sia da mare che da terra.

**Art. 3** I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

**Art. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito [www.guardiacostiera.gov.it/viareggio](http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggio), alla pagina ordinanze.

Viareggio, 16 gennaio 2017

**IL COMANDANTE**

C.F. (CP) Davide ODDONE  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)